

COMUNICATO STAMPA DEL 22 APRILE 2013

OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013. Disposizioni per la parità di accesso alle cariche elettive nei Comuni, comunicazione politica e propaganda elettorale.

In vista delle elezioni amministrative di cui all'oggetto, si desidera segnalare alla particolare attenzione di tutti gli interessati le principali novità legislative introdotte nel trascorso periodo che hanno dirette ed importanti ripercussioni per quanto attiene alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale nella Regione Autonoma della Sardegna. Nell'occasione, si ritiene altresì opportuno riepilogare le disposizioni vigenti in tema di comunicazione politica e propaganda elettorale.

1) Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 288 dell'11 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni", le cui principali disposizioni sono rivolte a promuovere direttamente la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita all'esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. f), della Costituzione.

Il suddetto provvedimento modifica, con l'articolo 2, alcune disposizioni del D. Lgs. n. 267 del 2000 e del D.P.R. n. 570 del 1960, al fine di favorire sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate "quote"), sia, per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso; la riforma, tuttavia, presenta una diversa modulazione a seconda delle tre seguenti fasce demografiche di comuni: sotto 5.000 abitanti; da 5.000 a 15.000 abitanti; sopra 15.000 abitanti.

- a) Per l'elezione dei Comuni con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta nella disposizione secondo cui "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi". La legge, tuttavia, non prevede sanzioni a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.
- b) Per i Comuni con popolazione **tra i 5.000 e i 15.000 abitanti**, invece, il legislatore, ha previsto disposizioni più penetranti; viene, infatti, definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista. Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede il suo arrotondamento all'unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente ad un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, sia pure con una formulazione particolarmente articolata, si assume sostanzialmente il criterio dell'arrotondamento "matematico" all'unità più vicina.



Nei Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti la Commissione elettorale circondariale (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge) dovrà quindi verificare il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere cancellando, partendo dall'ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge; tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima.

Inoltre, la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga riduzione <u>per le liste eccedenti il numero massimo di candidati</u>, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.

c) Anche per i Comuni **superiori a 15.000 abitanti**, è stato invece stabilito che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati e, ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, le norme prevedono l'identica modalità di arrotondamento già illustrata per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti.

La Commissione elettorale circondariale dovrà analogamente verificare il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere; tuttavia, in questo caso, qualora necessario, dovrà ridurre la lista cancellando, partendo dall'ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. A differenza dei Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione stessa procederà alla ricusazione della lista.

La Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione <u>per le liste eccedenti il numero massimo di candidati</u>; anche in tal caso la Commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata.

Ulteriore affermazione del principio dell'equilibrio dei generi si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra di loro. Con tali norme viene sancito, sia per i Comuni compresi nella fascia fra i 5.000 e i 15.000 abitanti che per i Comuni superiori l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso.

2) Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 3 del 4 gennaio 2013, è stato pubblicato il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".



Per quanto di particolare interesse nella materia, si evidenzia che il suddetto provvedimento ha, fra l'altro, abrogato l'art. 58 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, rubricato "Cause ostative alla candidatura"; pertanto, al momento occorre fare riferimento agli articoli 10 e 12 del suddetto D. Lgs. n. 235/2012, rubricati, rispettivamente, "Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali" e "Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali".

3) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

Ai sensi della normativa citata, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

4) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione dovranno stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Le istanze possono essere trasmesse ai Comuni in originale o via fax, o, in alternativa, preannunciate per via telegrafica o telematica; queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con fax.

Le Giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.



5) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa dei lavoratori (mercoledì, 1° maggio 2013), ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, sempre che non riportino i simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85 in data 11 aprile 2013 è stata pubblicata la Delibera n. 258/13/Cons, in pari data 11 aprile 2013, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013. Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito WWW.AGCOM.IT.

Eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

7) Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, per ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e per ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni. II medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione dì alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

8) Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



9) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Nel medesimo periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge legge 24 aprile 1975, n. 130. Si rammenta, al riguardo, che, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

10) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi per le elezioni politiche i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

11) Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale. Al riguardo, sul sito www.poste.it, saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

12) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Nei quindici giorni antecedenti la data di sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



13) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

L'ADDETTO STAMPA